



ORDINANZA MUNICIPALE SUI MERCATI

Il Municipio di Locarno, richiamati:

- l'art. 107 lett. c Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli artt. 24, 25 e 26 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- nonché le norme del Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità del 20 dicembre 1982;

ordina

CAPITOLO I Norma introduttiva

Art. 1 Tipi di mercato

Il Municipio di Locarno autorizza lo svolgimento dei seguenti mercati:

- a) il mercato giornaliero alimentare, dei prodotti della terra e merceologico;
- b) il mercato generico settimanale;
- c) il mercato straordinario.

CAPITOLO II Mercato alimentare, dei prodotti della terra e merceologico

Art. 2 Svolgimento e autorizzazione

¹Questo mercato si svolge di principio durante i giorni feriali, esclusi la domenica e i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 nei Giardini Pioda.

²Le domande per l'ottenimento di un'autorizzazione annuale devono essere inoltrate al Municipio entro la fine dell'anno in corso. Non sono previste autorizzazioni occasionali.

Art. 3
Perimetri di vendita e sorveglianza

La definizione dei perimetri di vendita, di posa dei banchi di vendita e la sorveglianza generale di questo mercato sono affidati ai servizi della Polizia comunale.

Art. 4
Tasse d'occupazione

Le tasse per l'occupazione dell'area pubblica sono prelevate conformemente alle norme del Regolamento comunale per il prelievo delle tasse per l'uso del suolo pubblico e per la concessione dei permessi di abitabilità del 20 dicembre 1982.

CAPITOLO III
Mercato generico settimanale

Art. 5
Svolgimento e autorizzazione

¹Il mercato generico settimanale si svolge di regola ogni mercoledì e giovedì in Piazza Grande, Largo Zorzi o in altro luogo nel caso di manifestazioni che occupano entrambe le posizioni, o per altre necessità logistiche o di forza maggiore.

²In caso di spostamento non possono essere garantite le misure usuali degli stand e dei gazebi.

³Qualora non fosse logisticamente possibile spostarlo, il mercato può essere annullato.

⁴Gli abbonamenti o le autorizzazioni occasionali possono essere richiesti al Servizio Manifestazioni e vengono concessi qualora sia disponibile lo spazio e se le condizioni dello stand soddisfano i criteri descritti all'art. 10 della presente ordinanza.

⁵La definizione dei perimetri di vendita e di posa dei banchi di vendita e la sorveglianza generale del mercato generico settimanale sono affidati al Servizio Manifestazioni.

⁶L'espositore deve comunicare al Servizio manifestazioni, con almeno un giorno di anticipo, qualsiasi sua assenza dalla partecipazione al mercato.

⁷L'assenza ingiustificata a tre mercati consecutivi comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 6
Tasse d'occupazione

a) Occupazione con 1 gazebo 3m x 3m (9 mq)

Abbonamento per mercato del giovedì da marzo a novembre: Fr. 1'200.- (9 mesi).

Autorizzazione per mercato del mercoledì per i possessori dell'abbonamento di 9 mesi: Fr. 40.- al giorno.

Autorizzazione per mercati nei mesi di gennaio, febbraio e dicembre per i possessori dell'abbonamento di 9 mesi: Fr. 40.- al giorno.

Abbonamento per 10 mercati: Fr. 400.-.

Autorizzazione giornaliera: Fr. 45.-.

b) Occupazione con 2 gazebo 3m x 3m (18 mq)

Abbonamento per mercato del giovedì da marzo a novembre: Fr. 2'000.- (9 mesi).

Autorizzazione per mercato del mercoledì per i possessori dell'abbonamento di 9 mesi: Fr. 70.- a mercato.

Autorizzazione per mercati nei mesi di gennaio, febbraio e dicembre per i possessori dell'abbonamento di 9 mesi: Fr. 70.- a mercato.

Abbonamento per 10 mercati: Fr. 700.-

Autorizzazione giornaliera: Fr. 75.-.

c) Occupazione con bancarella fornita dalla Città (2.5 mq)

Abbonamento per mercato del giovedì da marzo a novembre: Fr. 550.- (9 mesi).

Noleggio bancarella da marzo a novembre: Fr. 900.- (9 mesi).

Autorizzazione giornaliera: Fr. 20.- (per il mercato del mercoledì e giovedì).

Noleggio giornaliero bancarella: Fr. 30.-.

Abbonamento per 10 mercati: Fr. 180 (per il mercato del mercoledì e giovedì).

Noleggio bancarella per 10 mercati: Fr. 270.-.

d) Occupazione con altre dimensioni superiori a 18 mq autorizzate dal Municipio

Abbonamento per mercato del giovedì da marzo a novembre (9 mesi): Fr. 110 al mq per 9 mesi.

Autorizzazione per mercato del mercoledì per i possessori dell'abbonamento di 9 mesi: Fr. 3.90 mq/giorno.

Autorizzazione per mercati nei mesi di gennaio, febbraio, novembre, dicembre per i possessori dell'autorizzazione di 9 mesi: Fr. 3.90 mq/giorno.

Abbonamento 10 mercati: Fr. 38 al mq.

Autorizzazione giornaliera: Fr. 4.15 al mq (per il mercato del mercoledì e giovedì).

**CAPITOLO IV
Mercato straordinario**

**Art. 7
Svolgimento e autorizzazione**



¹Il Municipio può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari in occasione di particolari festività (Natale, Pentecoste) o manifestazioni. In tal caso fanno stato le disposizioni emanate dal Municipio di volta in volta.

²La definizione dei perimetri di vendita e di posa dei banchi di vendita e la sorveglianza del mercato straordinario sono affidati al Servizio Manifestazioni.

³Le tasse per l'occupazione dell'area pubblica sono prelevate conformemente alle norme del Regolamento per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali comunali e per la concessione dei permessi d'abitabilità del 20 dicembre 1982.

CAPITOLO IV **Disposizioni comuni**

Art. 8 **Partecipazione**

¹La partecipazione ai mercati è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Municipio o, su delega di quest'ultimo, dal Servizio manifestazioni, che ne fissa le condizioni d'esercizio (orari, presenze, ecc.).

²L'autorizzazione è personale e non può essere ceduta a terzi.

Art. 9 **Merce e derrate alimentari**

¹La merce deve essere in sintonia con le caratteristiche del mercato.

²È vietata la vendita di merce sottoposta a restrizioni o in contrasto con norme di rango superiore.

³La vendita di derrate alimentari e degli oggetti d'uso soggiace alla legislazione federale e cantonale in materia.

⁴La vendita di funghi è regolamentata dal Decreto esecutivo concernente la vendita di funghi selvatici freschi del 21 settembre 1976. La vendita di prodotti floreali e la vendita di flora spontanea, sottostanno al Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura (RLCN) del 23 gennaio 2013.

⁵Il Municipio può subordinare la partecipazione al mercato all'esame della merce.

Art. 10 **Esposizione della merce, banchi vendita, coperture e bancarelle**

¹Il banco di vendita e le coperture devono presentarsi in modo decoroso.

²I banchi dei mercati devono mantenere libero un passaggio pedonale, essere sufficientemente distanziati dagli accessi degli immobili e garantire la visibilità delle vetrine dei commerci.



³Gli imballaggi, le scatole e tutto il materiale non direttamente connesso con l'attività devono essere allontanati oppure opportunamente occultati.

⁴Per il mercato generico settimanale le coperture (gazebi), come pure le eventuali chiusure laterali e le tovaglie, dovranno essere bianche o di colore neutro autorizzato dal Municipio, di dimensioni 3 metri per 3 metri, 6 metri per 3 metri o di altre dimensioni autorizzate dal Municipio.

⁵Per il mercato generico settimanale può essere concessa la presenza di furgoni espositivi, previa autorizzazione municipale.

⁶Per gli altri mercati il Municipio autorizza di volta in volta dimensioni e tipologia di copertura.

Art. 11 **Prezzi**

I prezzi della merce devono essere esposti conformemente alle norme della Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPR) del 20 dicembre 1985.

Art. 12 **Pulizia e rifiuti**

Prima di abbandonare il luogo di vendita l'espositore è tenuto alla pulizia sommaria dell'area a lui affidata e a depositare i rifiuti negli appositi contenitori, nei sacchi ufficiali della Città di Locarno.

Art. 13 **Carico e scarico della merce – veicoli**

¹È vietata la sosta dei veicoli nelle aree riservate allo svolgimento dei mercati.

²I veicoli adibiti al trasporto della merce possono accedere al luogo del mercato unicamente prima e dopo il suo svolgimento.

³Durante il mercato, i suddetti veicoli devono essere parcheggiati negli stalli autorizzati conformemente alle disposizioni della Legge federale sulla circolazione stradale.

⁴Sono autorizzati a sostare sul luogo del mercato unicamente i veicoli necessari per l'esercizio dell'attività secondo le indicazioni del Municipio o dei suoi servizi.

⁵Non sono ammessi ritardi o partenze anticipate rispetto agli orari di svolgimento del mercato.

Art. 14 **Contravvenzioni**

¹Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con una multa fino a un importo massimo di fr. 10'000.--, secondo la procedura prevista dagli art.li 145 e ss LOC.

²Il Municipio si riserva di revocare l'autorizzazione.



Art. 14
Diritto suppletorio

Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza si rinvia alle disposizioni della legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante del 15 marzo 2023.

Art. 15
Norma abrogativa

La presente ordinanza abroga l'ordinanza municipale sui mercati del 12 ottobre 1995, nonché ogni altra norma incompatibile o contraria.

Art. 16
Entrata in vigore

La presente Ordinanza, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 209 LOC, entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

Ordinanza adottata dal Municipio con risoluzioni municipali n° 1145 del 29 ottobre 2024 e n° 1572 del 14 gennaio 2025. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 17 gennaio 2025 al 15 febbraio 2025. Entrata in vigore 16 febbraio 2025.